

# DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO

## Art. 1

### Finalità e definizioni

1. La presente impartisce i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere attività che promuovano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Si intende per "patrocinio", il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'amministrazione alla stessa come specificato al successivo art. 2.

## Art. 2

### Patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento concesso dal Comune ad iniziative, manifestazioni o progetti promossi da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private che rivestano carattere di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico e può essere oneroso o non oneroso.
2. Il patrocinio non oneroso non comporta la concessione di contributi in denaro o di altri benefici.
3. Il patrocinio oneroso comporta la concessione di contributi in denaro o dei benefici disciplinato dal Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in vigore.
4. Le iniziative patrocinate dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "con il patrocinio del Comune di Castiglione d'Adda.

## Art. 3

### Ambiti di intervento

Il Comune può disporre, con le modalità previste ai successivi articoli, la concessione di patrocini o altri benefici, qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle aree di intervento relative a:

- attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente
- attività culturali, celebrative, educative, di formazione ed istruzione;
- attività umanitarie, socio-assistenziali, di promozione e tutela della salute, di cooperazione sociale e volontariato;
- attività ricreative del tempo libero e sportive;
- attività inerenti i temi della solidarietà, pace, qualità della vita impegno e cooperazione sociale e civile;
- attività di promozione e sviluppo del turismo;
- attività finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione del tessuto economico

## Art. 4

### Soggetto competente alla concessione di patrocini

1. Il patrocinio viene concesso dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sulla base degli ambiti di attività di cui all'art. 3 della presente, per le seguenti tipologie di iniziative:

a)

di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);

b)

settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti)

2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti.

## Art. 5

### Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'amministrazione comunale:

a)

associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;

b)

altri organismi non profit;

c)

aziende pubbliche di servizi alla persona;

d)

soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

## Art. 6

### Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione dei patrocini è decisa dall'amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;

b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);

c) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;

d) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate.
3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.
4. Le iniziative e manifestazioni cui le richieste si riferiscono devono essere organizzate nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

#### Art. 7

##### Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente art. 6 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

#### Art. 8

##### Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'amministrazione comunale non concede patrocini:
  - a) per iniziative di carattere politico
  - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
  - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo.

#### Art. 9

##### Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'amministrazione comunale presentano un'istanza con almeno quindici giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. La richiesta di patrocinio gratuito dovrà essere indirizzata al Sindaco prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata del modello allegato alla presente deliberazione, compilato in ogni sua parte contenente le seguenti informazioni:
  - ❖ Nome del soggetto richiedente e del proprio legale rappresentante;
  - ❖ Relazione descrittiva dell'iniziativa nella quale dovranno essere illustrate le finalità ed i tempi di svolgimento della medesima.
  - ❖ Curriculum del soggetto richiedente (allegare eventuali materiali promozionali di iniziative precedenti).

- ❖ La concessione del patrocinio gratuito comporta l'obbligo dell'apposizione del logo comunale sul materiale promozionale dell'iniziativa.

3. L'amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

4. La mancata indicazione o produzione di quanto previsto al comma 2 ed il mancato rispetto dei tempi di cui al comma 1, comporta d'ufficio la dichiarazione di non procedibilità dell'istanza e l'archiviazione della stessa.

## Art. 10

### Utilizzo dello stemma del comune in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.

2. Il ruolo dell'amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento (cfr. art. 2).